

2011/08.02/000038
Rif. pratica 08.02/38

Parere SUAP per rilascio **Autorizzazione Integrata Ambientale** installazione in **Savigliano, Strada Chios del Re** - Ditta **PELISSERO EDOARDO** con sede legale in Marene - **Attività IPPC: 6.6. - “Impianti per l’allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg)”** - L.R. 44/2000 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- la direttiva n. 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, ha introdotto l’Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali (*Integrated Pollution Prevention and Control*, di seguito abbreviato in IPPC);
- a livello europeo, è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso *l’Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in ambito industriale (denominati BRef – *BAT References*¹), che possano servire come guida per le Autorità Competenti nel determinare le condizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- la suddetta direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372, sostituito dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59; successivamente, il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, ha modificato la parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in materia di autorizzazione integrata ambientale, abrogando il D.Lgs. 59/05;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, integra la direttiva 2008/1/CE, detta “direttiva IPPC”, e sei altre direttive in una sola direttiva sulle emissioni industriali, dettando obblighi e condizioni di autorizzazione per le attività industriali ritenute ad elevato potenziale inquinante;
- in data 11/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate

¹ L’acronimo “BAT” sta per *Best Available Techniques*, ossia Migliore Tecnica Disponibile (“MTD”, in italiano), secondo la definizione di cui all’art. 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

dell'inquinamento)", pubblicato sul S.O.G.U. n. 72 del 27/03/2014, che ha apportato significative modifiche alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- per Autorizzazione Integrata Ambientale s'intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., o di parte di essa, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva e nel decreto sopra citati, e che tale autorizzazione può valere per una o più installazioni o parti di esse, che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo Gestore;
- in data 21/02/2017, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT *Conclusions*) in materia di allevamenti intensivi, ai sensi della sopra citata direttiva 2010/75/UE;
- con note prot. nn. 342 - 343 - 348 del 03/01/2024, lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Savigliano ha inoltrato l'istanza e la relativa documentazione tecnica della ditta PELISSERO Edoardo, con sede legale in Marene, Via Fossano, 10 - P. IVA 00849680046 - finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per lo svolgimento dell'Attività IPPC: 6.6. - "Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg)", per l'allevamento sito in **Savigliano, Strada Chios del Re**;
- dalla documentazione allegata risulta che la Ditta PELISSERO Edoardo ha effettuato, in data 29/01/2024, il versamento della tariffa istruttoria ai sensi del D.M. 24/04/2008, relativa al rilascio dell'AIA, a favore della Provincia di Cuneo;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata presso l'Ufficio Deposito Atti - I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 29-*quater*, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 9027 del 02/02/2024, è stata convocata, per il giorno 14/03/2024, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Savigliano, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica di Saluzzo e del Servizio Veterinario di Fossano dell'A.S.L. CN1, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;
- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti, da cui emerge che:
 - 1) il competente Ufficio provinciale ha illustrato le valutazioni istruttorie chiedendo chiarimenti alla Ditta istante;
 - 2) la rappresentante del Dipartimento Territoriale dell'ARPA di Cuneo ha illustrato le valutazioni istruttorie chiedendo chiarimenti alla Ditta istante;

- 3) il funzionario del Comune di Savigliano ha illustrato le valutazioni istruttorie, chiedendo maggiori dettagli circa il rispetto delle prescrizioni contenute nel piano regolatore comunale;
 - 4) i partecipanti alla Conferenza, alla luce delle osservazioni sollevate, hanno ravvisato la necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni e concordato sul fatto di non esprimere pareri al riguardo, se non previa valutazione di quanto la ditta provvederà a trasmettere;
- in data 14/03/2024 è pervenuto il parere del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN1, di cui al prot. n. 9027 del 13/03/2024;
 - in data 15/03/2024 è pervenuto il parere del Comune di Savigliano, di cui al prot. n. 233 del 11/03/2024;
 - in data 18/03/2024 è pervenuto il parere del Dipartimento Territoriale dell'ARPA di Cuneo, di cui al prot. n. 23733 del 15/03/2024, successivamente integrato con la nota prot. n. 23950 del 18/03/2024;
 - in data 20/03/2024, con nota prot. n. 23770, è stata inviata alla Ditta, in conformità a quanto emerso in sede di Conferenza, una richiesta di integrazioni necessarie ai fini del rilascio del parere di competenza;
 - in data 02/04/2024 sono pervenute le integrazioni fornite dalla Ditta; pertanto, con nota prot. n. 30220 del 09/04/2024, è stata convocata, per il giorno 15/05/2024, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Savigliano, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica di Saluzzo e del Servizio Veterinario di Fossano dell'A.S.L. CN1, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;
 - della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti, da cui emerge che:
 - 1) il competente Ufficio provinciale ha illustrato le conclusioni istruttorie chiedendo chiarimenti alla ditta istante;
 - 2) il rappresentante del Dipartimento Territoriale dell'ARPA di Cuneo ha illustrato le valutazioni istruttorie, invitando la Ditta istante a trovare soluzioni finalizzate alla riduzione dell'apporto azotato al campo;
 - 3) i partecipanti alla Conferenza, alla luce delle osservazioni sollevate, hanno ravvisato la necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni e concordato sul fatto di non esprimere pareri al riguardo, se non previa valutazione di quanto la ditta provvederà a trasmettere;
 - in data 13/05/2024 è pervenuto il parere del Comune di Savigliano, di cui al prot. n. 20774 del 10/05/2024;
 - in data 15/05/2024 è pervenuto il parere del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN1, di cui al prot. n. 66004 del 15/05/2024;

- in data 17/05/2024 è pervenuto il parere del Dipartimento Territoriale dell'ARPA di Cuneo, di cui al prot. n. 44442 del 17/05/2024;
- in data 29/05/2024, con nota prot. n. 45131, la Provincia ha inviato alla Ditta, in conformità a quanto emerso in sede di Conferenza di Servizi, una richiesta di integrazioni utili ai fini del rilascio del parere di competenza;
- in data 08/06/2024 sono pervenute le integrazioni fornite dalla Ditta; pertanto, con nota prot. n. 52957 del 26/06/2024, è stata convocata, per il giorno 06/08/2024, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Savigliano, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica di Saluzzo e del Servizio Veterinario di Fossano dell'A.S.L. CN1, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;
- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti, da cui emerge che:
 - 1) sono stati acquisiti i pareri favorevoli per il rilascio dell'autorizzazione richiesta. Conformemente a quanto previsto dall'art. 14-*ter* della L. 241/90 e s.m.i., sono considerati acquisiti in senso favorevole i pareri dei soggetti che, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente, né esprimendola in Conferenza, la propria volontà;
- in data 09/08/2024 è pervenuto il parere del Dipartimento Territoriale dell'ARPA di Cuneo, di cui al prot. n. 72769 del 09/08/2024;

rilevato che il Gestore ha effettuato un confronto della situazione aziendale oggetto d'istanza con le BAT *Conclusions* emanate in attuazione della menzionata direttiva 2010/75/UE;

ritenuto pertanto che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui agli Allegati tecnici 1 e 2, che costituiscono parti integranti del presente parere;

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce "*In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura, per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato*";
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n.

372” e, in particolare, l’Allegato I “Linee guida generali” e l’Allegato II “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;

- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- il Decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”, sostituito dal Decreto 25 febbraio 2016 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato”, pubblicato sul S.O. n. 9 alla G.U. del 18/04/2016;
- il Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: Regolamento regionale recante “Disciplina generale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e s.m.i.;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall’art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l’art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l’applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il Decreto 06 marzo 2017, n. 58 “ Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis.” ed in particolare l’art. 10 in merito alla disciplina transitoria;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", pubblicato sul S.O. G.U. n. 72 del 27/03/2014 ed entrato in vigore l'11/04/2014;
- il Decreto ministeriale n. 104 del 15/04/2019, recante modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, già istituito con D.P.R. 20/10/1998, n. 447;
- la L.R. 29/10/2015, N. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)";
- la D.C.R. 25 marzo 2019, n. 364-6854 "Approvazione del Piano Regionale di Qualità dell'Aria ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43";
- la D.G.R. n. 24-903 del 30/12/2019 "Verifica ed aggiornamento della zonizzazione e della classificazione del territorio regionale piemontese ed aggiornamento del relativo programma di valutazione della qualità dell'aria ambiente, ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 155/2010 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa);
- la D.C.R. 27/06/2023, n. 284-15266 "Approvazione del Piano Stralcio Agricoltura, in attuazione della misura AG.04 "Riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera dal comparto agricolo" dell'Allegato A (Misure di piano) al Piano regionale di qualità dell'aria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 25 marzo 2019, n. 364-6854";

DATO ATTO CHE

- a norma dell'art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali. In particolare, nel caso specifico:
 - l'AIA sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
 - l'AIA sostituisce l'autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
 - l'AIA costituisce approvazione del piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, ai sensi del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i.;
- il presente atto, nonché l'AIA, non costituiscono gli adempimenti dovuti nè costituiscono avallo tecnico di alcun tipo in materia di benessere animale; pertanto **il Gestore deve, in ogni caso, rispettare le norme in materia di benessere animale, la cui disciplina e controllo è demandata alle Autorità preposte;**

- in conformità a quanto disposto dall'art. 29-*decies*, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., la ditta istante, **almeno 15 giorni prima di mettere in esercizio l'installazione IPPC, deve darne comunicazione** alla Provincia, al Sindaco del Comune interessato e al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo;
- **in caso di modifiche** degli impianti o della variazione della titolarità dell'impianto, il Gestore deve darne comunicazione all'Autorità competente, per il tramite del SUAP, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative**, con particolare riferimento a:
 - obblighi di **comunicazione** delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (**PUA**), nonché di aggiornamento delle informazioni relative all'utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all'applicazione degli effluenti zootecnici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
 - **divieti** di utilizzazione degli effluenti zootecnici;
 - **dosi di applicazione** al terreno degli effluenti zootecnici;
 - obblighi di **documentazione del trasporto**;
 - **limitazioni e norme tecniche** inerenti le diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici, dalla produzione fino all'applicazione al terreno;
- in materia di rifiuti, il Gestore deve, tra l'altro:
 - ottemperare al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo al formulario di identificazione, nonché provvedere alla tenuta di apposito registro di carico e scarico ex art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
 - comunicare annualmente all'Autorità competente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e smaltiti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il Gestore deve predisporre la valutazione d'impatto acustico nei casi previsti dall'art. 10 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 e della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, al Dipartimento Territoriale di Cuneo dell'A.R.P.A. ed al Sindaco del Comune sede dell'impianto i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ai sensi del D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da A.R.P.A. Piemonte;
- in attuazione del comma 3 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza, anche nei termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione

nel suo complesso **quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o dall'ultimo riesame** effettuato sull'intera installazione. A tal fine il Gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;

- l'Autorità competente si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'Autorità competente si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordicies* del D.Lgs. 152/06;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

atteso altresì che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine al RILASCIO, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs 152/06 e s.m.i., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della Ditta **PELISSERO Edoardo**, con sede legale in Marene, Via Fossano, 10 – P.IVA 00849680046 – per lo svolgimento dell'**attività IPPC: 6.6. - "Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg)"**, per l'allevamento sito in **Savigliano, Strada Chios del Re**;

a condizione che vengano rispettati:

- 1) i limiti e le prescrizioni, nonché la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicati negli **Allegati tecnici n. 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente atto**;

- 2) le previsioni relative all'attività di monitoraggio e controllo contenute nella documentazione richiamata e prescritte **nell'Allegato 2**;

EVIDENZIA CHE

- il presente atto:
 - concerne esclusivamente l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, non sostituisce ulteriori assensi, concessioni o provvedimenti diversamente prescritti dalle leggi vigenti;
 - in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Autorizzazione Integrata Ambientale Rilascio

PELISSERO Edoardo
Installazione in Savigliano, Strada Chios del Re

ALLEGATO TECNICO 1

IMPIANTO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVA.....	2
Descrizione dell'impianto e del ciclo produttivo.....	2
Applicazione delle BAT.....	3
Prescrizioni gestionali e per le attività produttive	6
PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI.....	8
Tecniche di stoccaggio degli effluenti zootecnici.....	10
Tecniche di spandimento degli effluenti zootecnici	11
Applicazione delle BAT.....	12
Prescrizioni specifiche per la gestione e l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici.....	13
PRODUZIONE ED UTILIZZO DELL'ENERGIA	15
Energia elettrica	15
Energia termica	15
Consumi complessivi.....	15
Applicazione delle BAT.....	15
Prescrizioni specifiche per l'energia.....	16
EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	16
Applicazione delle BAT.....	17
Prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera.....	18
Quadro emissivo	19
UTILIZZO DELL'ACQUA; EMISSIONI IN ACQUA, NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO E NEL SUOLO	20
Approvvigionamenti idrici	20
Scarichi idrici.....	20
Applicazione delle BAT.....	21
Prescrizioni specifiche per l'utilizzo dell'acqua e lo scarico delle acque reflue.....	21
Quadro emissivo e limiti di emissione.....	23
Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne.....	24
PRODUZIONE E GESTIONE RIFIUTI	24
EMISSIONI SONORE	25
Applicazione delle BAT.....	25
Quadro emissivo e limiti di emissione.....	26
Prescrizioni specifiche per le emissioni sonore	27
ULTERIORI DISPOSIZIONI DI SICUREZZA, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE	27

IMPIANTO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVA

Descrizione dell'impianto e del ciclo produttivo

Presso il sito è in progetto la realizzazione di un nuovo allevamento suinicolo, che sarà costituito da 3 fabbricati per la stabulazione degli animali e due vasche per lo stoccaggio dei reflui zootecnici.

Dal punto di vista urbanistico, il sito dell'installazione ricade in un'area agricola aperta, a circa 3,2 km dal concentrico di Savigliano. Le strutture previste saranno ubicate al Foglio 24, particelle n. 139 e 140 del Comune di Savigliano.

Secondo il piano di classificazione acustica del territorio del Comune di Savigliano (approvato con D.C.C. n. 33 del 10/07/2003 e successiva variante D.C.C. n. 30 del 28/09/2023), l'impianto ricade in classe acustica III, così come tutta l'area circostante. L'allevamento si trova in posizione isolata, in area agricola: non sono presenti ricettori entro 200 m dall'allevamento.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, secondo le disposizioni della D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 24-903, il Comune di Savigliano è inserito nella zona di pianura, interessata dalle disposizioni straordinarie di cui alla DGR 9-2916 del 26 febbraio 2021.

Presso l'installazione è prevista l'attività di **allevamento suini da ingrasso**.

I suini sono acquistati dopo la fase di svezzamento (circa 25-30 kg) e vengono allevati fino al raggiungimento del peso finale di circa 160 kg.

Al termine del ciclo, i suini grassi sono avviati al macello ed i capannoni vengono lavati, disinfettati e mantenuti vuoti per un periodo medio di 20 giorni all'anno, al fine di ridurre il livello degli agenti patogeni presenti e di limitarne la diffusione. Il lavaggio dei box viene effettuato attraverso l'uso di un'idropulitrice. I cicli di allevamento sono circa 1,6 annui. La gestione dei ricoveri è **tutto – pieno tutto vuoto per ricovero di allevamento**.

Strutture

L'allevamento, nella configurazione in progetto, sarà costituito da:

- n. 3 porcilaie suddivise in 34 box ciascuna;
- n. 2 vasche a pianta circolare, esterne, per lo stoccaggio dei reflui zootecnici;
- silos di stoccaggio dei mangimi;
- aree di transito.

Consistenza dell'allevamento

Alla luce degli elaborati grafici trasmessi dalla Ditta, si riportano nella seguente tabella - per ogni porcilaia - i posti potenziali ed i capi allevabili, al netto dei posti in infermeria:

Ricovero	Categoria	n. posti potenziali	n. posti infermeria	n. capi allevabili
1	Suini grassi (30-160 kg)	952	68	884
2		952	68	884
3		952	68	884
Totale		2.856	204	2.652

Il Gestore ha intenzione di allevare 2.592 capi suini, invece di 2.652; questa soluzione risulta una scelta esclusivamente gestionale, infatti, il rispetto dei limiti azotati sui terreni è garantito anche con il numero più alto di suini; inoltre vengono destinati il 7% dei posti ad uso infermeria (1 box nei capannoni 1 e 2 e 2 box nel 3).

Tecniche di stabulazione

La tipologia di stabulazione adottata nei tre ricoveri di allevamento in progetto 1, 2 e 3 viene riassunta nella tabella seguente:

Ricovero	Stabulazione	Bat Conclusions
1-2-3	Pavimentazione totalmente fessurata con <i>vacuum system</i>	30.a.1

Le strutture di stabulazione risultano in linea con quanto indicato nelle BAT *Conclusions*.

Tecniche di alimentazione

La totalità del mangime è acquistato da Ditta esterna, gli animali vengono alimentati con razione secca *ad libitum* e la composizione varia in funzione delle fasi di accrescimento.

Il Gestore ha individuato 4 tipologie diverse di razione, a seconda della fase di allevamento: suini 25-50 Kg, magroni 50-110 Kg, suini all'ingrasso 110-170 Kg e suini in finissaggio. La Ditta utilizza amminoacidi essenziali quali lisina e metionina, ai fini della riduzione del contenuto di proteina grezza nell'alimentazione.

In esito agli approfondimenti condotti nel corso dell'istruttoria della domanda di AIA, la Ditta ha variato la percentuale di proteina grezza all'interno dei mangimi, portandola a 16,5% per i suini da 25-50 kg, 14,1% per la categoria 50-110 kg, 13,8% per quelli di 110-170 kg e 12,3% per il finissaggio.

L'acqua viene somministrata mediante abbeveratoi automatici a succhiotto, posizionati in tutti i box.

Spooglie di animali

Negli altri allevamenti di proprietà, il Gestore ha riscontrato un tasso di mortalità media del 5% rispetto ai capi allevati; generalmente, il titolare dell'azienda effettua varie ispezioni dei reparti più volte al giorno per controllare lo stato di salute degli animali.

Le carcasse sono definite "Materiale di scarto a rischio e ad alto rischio" e possiedono una gestione separata da altri rifiuti (Reg. CE 1069/2009 e s.m.i.). Lo stoccaggio viene effettuato all'interno di apposita cella frigorifera periodicamente svuotata da ditta specializzata.

Nel caso in cui si verificano situazioni di morie eccezionali, a causa di malattie epidemiologiche, sarà cura del Gestore allontanare, il più velocemente possibile dal sito in oggetto, le carcasse mediante ditta autorizzata.

Applicazione delle BAT

Ai sensi di legge, l'analisi di conformità alle Migliori Tecniche Disponibili è stata effettuata per confronto con le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili - **BAT Conclusions** - pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 21/02/2017.

Sono stati altresì tenuti in considerazione anche altri documenti di riferimento: BRef comunitari (documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'art. 16, paragrafo 2 della

direttiva 96/61/CE o dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 2008/1/CE) nonché, quale utile riferimento tecnico, il D.M. 29/01/2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59").

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 1: sistema di gestione ambientale	SI	<p>BAT 1: si intende migliorare la prestazione ambientale e pertanto l'impresa adotterà un sistema di gestione ambientale che prende in considerazione i suini, il liquame, i rifiuti e le aree esterne ai fabbricati delle porcilaie. Inoltre il personale è formato e in modo puntuale si inviano le comunicazioni 10R e PUA. La fertilizzazione con liquame e fertilizzanti chimici per i terreni aziendali è opportunamente monitorata. Tutte le Bat sono attuate. Impegno del titolare a fare una politica ambientale, a pianificare le procedure con attenzione e responsabilità, formazione, sensibilizzazione e competenza del personale, comunicare e coinvolgere il personale, documentare, controllare i processi, programmare la manutenzione, predisporre emergenze se vi sono, verificare la conformità alla normativa in materia ambientale. Fare il monitoraggio, fare misure preventive, tenere aggiornati i registri. Fare un controllo della gestione, se del caso applicare nuove tecnologie. Considerare l'eventuale dismissione degli impianti.</p>
BAT 2: buona gestione - BAT 2a - BAT 2b - BAT 2c - BAT 2d - BAT 2e	SI	<p>BAT 2a: l'impianto è in corso di realizzazione e segue tutte le indicazioni costruttive all'avanguardia in relazione alle migliori conoscenze del momento e si applicano tutte le tecniche Bat previste al punto 2. Il trasporto degli animali, del mangime e degli effluenti è ridotto al minimo. Nella costruzione si è tenuto conto delle distanze da ricettori sensibili, in relazione al clima la struttura è stata adeguata; al momento della scelta del sito di allevamento si è tenuto conto di eventuali ampliamenti, la prevenzione dell'inquinamento idrico è stata attuata. Risponde in modo adeguato al Piano Stralcio per la Qualità dell'Aria della Regione Piemonte sia per l'interramento dei liquami sia per la copertura delle fosse.</p> <p>BAT 2b: tutto il personale (coadiuvante) è stato e sarà formato in merito a normative pertinenti l'allevamento di suini all'ingrasso, la salute, il benessere degli animali, la gestione degli effluenti, la sicurezza dei lavoratori, la pianificazione delle attività, la gestione delle emergenze, la riparazione e la manutenzione delle attrezzature.</p> <p>Il personale impiegato partecipa ai corsi proposti dalla categoria di appartenenza e previsti per legge. L'impresa ha fatto predisporre un piano di valutazione dei rischi aziendali e di pronto soccorso. Attualmente si avvale di un coadiuvante familiare.</p>

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
		<p>BAT 2c: la Ditta non prevede la necessità di stilare un piano di emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti. Tuttavia, non è escluso che si possano verificare inquinamenti alle fonti d'acqua, eventi potenziali quali perdite, crollo di depositi di stoccaggio ed utilizzo di olii minerali. In caso di incendio le acque sono raccolte in una vasca esistente, nelle vasche sotto grigliati o sulle superfici impermeabili. Se un silos di stoccaggio si spacca il mangime è solido e facilmente si raccoglie. Se il carro botte si rompe il liquame tramite una pompa è inviato a una fossa. La struttura è chiusa da recinzione tranne che all'entrata e quindi separare il sito rispetto all'esterno è fattibile e difficilmente l'inquinamento raggiungerebbe i canali irrigui o di scolo o un rio.</p> <p>E' stato trasmesso in allegato il piano di emergenza relativo alle emissioni impreviste, secondo le BAT <i>Conclusions</i>.</p> <p>BAT 2d: tutti i giorni si effettuano i controlli alle varie parti del centro aziendale, si garantisce la manutenzione delle attrezzature presenti quali l'impianto idrico con gli ugelli anti spreco, lo stoccaggio dei mangimi e la distribuzione del mangime alle singole mangiatoie. Il controllo avviene ai silos di stoccaggio degli alimenti. Si garantisce il controllo e la manutenzione al ricambio di aria. Tutte le aree del centro aziendale sono pulite e soprattutto avviene il controllo dei parassiti.</p> <p>BAT 2e: è garantita la corretta gestione delle carcasse animali mediante l'utilizzo della cella frigorifera e corretta gestione dello smaltimento (consegna alla ditta convenzionata). La cella frigo è nei pressi della entrata al fine di evitare contagi, nell'area sporca.</p>
BAT 3: gestione alimentare per ridurre l'azoto totale escreto e le emissioni di ammoniaca - BAT 3a - BAT 3b - BAT 3c - BAT 3d	SI	<p>BAT 3a: il tenore di proteina grezza è tale da avere una dieta -N equilibrata ed è in funzione delle esigenze energetiche di accrescimento e sugli amminoacidi.</p> <p>BAT 3b: i suini sono solo di ingrasso, non si producono suinetti e non si hanno scrofe. Pertanto si hanno normalmente almeno 4 razioni alimentari per i magroncelli, per i magroni e per i suini all'ingrasso. Si applica un'alimentazione multifase. Il titolare verifica lo stato di salute dei suini con il tecnico mangimista - veterinario aziendale e determina le esigenze nutritive in modo da mantenere in equilibrio lo stato nutrizionale degli stessi.</p> <p>BAT 3c: aggiunta di amminoacidi ove è necessario in accordo con il tecnico mangimista responsabile.</p> <p>BAT 3d: l'azienda utilizza additivi per ridurre l'azoto. Gli amminoacidi di sintesi sono indicati nei cartellini (fitasi).</p> <p>kg N escreto/posto animale/anno per suino ingrasso: 10,74</p>

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
		Le BAT <i>Conclusions</i> riportano un <i>range</i> di riferimento da 7,0 a 13,0 kg N escreto/posto animale/anno
BAT 4: gestione alimentare per ridurre il fosforo totale escreto - BAT 4a - BAT 4b - BAT 4c	SI	<p>BAT 4a: la razione è stabilita dal tecnico mangimista che provvede a mettere a disposizione il mangime, i mangimi sono di quattro tipologie, per i suinetti, per i magroni ed infine per i suini grassi.</p> <p>La quantità di fosforo aggiunta nella razione è minima, in genere il fosforo deriva dagli alimenti vegetali utilizzati. Il titolare verifica lo stato di salute dei suini con il tecnico mangimista – veterinario aziendale e determina le esigenze nutritive in modo da mantenere in equilibrio lo stato nutrizionale degli stessi.</p> <p>Bat 4b, c: non argomentate.</p> <p>kg P₂O₅ escreto/posto animale/anno per suino ingrasso: 2,32.</p> <p>Le BAT <i>Conclusions</i> riportano un <i>range</i> di riferimento da 3,5 a 5,4 kg P₂O₅ escreto/posto animale/anno</p>

Prescrizioni gestionali e per le attività produttive

- 1) l'installazione può essere utilizzata per l'**allevamento intensivo di suini da ingrasso**. La potenzialità di allevamento autorizzata, è pari a **2.856 posti suino**, al lordo dei capi in infermeria, con particolare riferimento ai posti suini da ingrasso riportati nel paragrafo "*Descrizione dell'impianto e del ciclo produttivo*";
- 2) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando, in particolare, le **Migliori Tecniche Disponibili dichiarate in sede di istanza**;
- 3) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- 4) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;
- 5) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- 6) le attività produttive e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione allegata all'istanza, e successive integrazioni, per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento. In particolare:

- 6.1. l'attività deve essere condotta nelle strutture di allevamento e nel rispetto della consistenza di cui al capitolo *“Caratteristiche dell’installazione”*. La consistenza di allevamento deve intendersi sempre subordinata ai provvedimenti assunti dalle Autorità Sanitarie e Veterinarie, con particolare riferimento all'applicazione delle norme in materia di benessere animale. Per modifiche rispetto alla consistenza e/o alle categorie animali autorizzate nel presente provvedimento - sia in applicazione delle norme in materia di benessere animale, sia per scelte di gestione - si rimanda alla successiva prescrizione n. 8;
- 6.2. devono essere adottate **tecniche nutrizionali** a basso contenuto di proteina grezza nei mangimi somministrati ai suini;
- 6.3. i ricoveri devono essere condotti con modalità (definite “gestione a risparmio idrico”), che assicurino un tasso di **produzione di liquami non superiore a 26 mc di liquame / t pv**.
A tal fine:
- 6.3.1. presso l'allevamento deve essere presente una procedura scritta ed un registro di controllo e manutenzione relativamente a:
- corretta funzionalità degli abbeveratoi a succhiotto;
 - verifica e riparazione di perdite idriche;
 - corretta funzionalità dei contaltri dell'acqua utilizzata e dei liquami zootecnici prodotti;
- 6.3.2. le operazioni di lavaggio devono essere effettuate esclusivamente a fine ciclo mediante sistemi ad alta pressione e bassa portata. Detti sistemi devono essere sempre presenti presso l'allevamento;
- 6.3.3. dev'essere assicurato il **monitoraggio dell'acqua utilizzata e dei liquami zootecnici prodotti**, mediante l'utilizzo di idonei contaltri;
- 6.3.4. il monitoraggio dei quantitativi di liquami zootecnici prodotti deve essere coerente e confermato dalle operazioni di fertilizzazione effettuate, anche ai fini della redazione del report annuale previsto dalla nota in calce alla Tabella 1 dell'Allegato I del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i.;
- 6.3.5. sulla base del monitoraggio condotto (Cfr. Allegato 2 - PMC), a cadenza annuale dev'essere predisposta un'apposita **relazione, sottoscritta da professionista abilitato** e contenente almeno i seguenti elementi:
- volumi d'acqua complessivamente utilizzati (alimentazione dei suini e lavaggi, come da misurazioni);
 - volumi di altri liquidi eventualmente somministrati ai suini (es. siero di latte);
 - volumi di liquami prodotti (come da misurazioni);
 - volumi dei liquami distribuiti sulla base degli spandimenti o dei conferimenti a terzi effettuati, con specificazione del n° di autobotti movimentate;
 - ricostruzione di un bilancio idrico sulla base del numero dei capi allevati nel periodo considerato e di ulteriori informazioni pertinenti (acqua e mangime somministrati, incremento ponderale, ritenzione idrica, escrezione di liquidi, traspirazione, ecc., con puntuale indicazione delle fonti di letteratura utilizzate);
 - confronto ed analisi dei valori ottenuti sulla base del bilancio idrico e dei valori misurati di cui sopra, nonché con le operazioni di fertilizzazione effettuate.
- La suddetta relazione annuale dev'essere integrata alla relazione annuale dei monitoraggi prevista dall'Allegato 2 (PMC), oltreché allegata alla comunicazione di utilizzo agronomico in qualità di “report annuale” previsto dalla nota in calce alla Tabella 1 dell'Allegato I del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. per i casi di “Gestione a risparmio idrico”.

- 7) il Gestore deve adottare gli accorgimenti necessari a garantire adeguate condizioni di pulizia delle strutture di ricovero e degli animali stessi, provvedendo, in particolare ad evitare situazioni d'imbrattamento persistente;
- 8) ogni modifica delle attività e/o dei presidi anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quale modifica sostanziale;
- 9) la Ditta ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
- 10) al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il Gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria. **A tal fine, dovrà essere sempre reperibile un referente aziendale;** il recapito indicato nella documentazione agli atti è il seguente: Tel. 3356264357. In caso di variazione dei predetti recapiti, dev'essere inoltrata preventiva comunicazione alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo ed al Comune sede dell'impianto; in alternativa, presso l'accesso all'installazione, deve essere indicato il recapito telefonico utile per la reperibilità;
- 11) il Gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, di benessere animale e le norme sanitarie sulla gestione dei farmaci, delle carcasse e della biosicurezza animale;
- 12) la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
- 13) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- 14) a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI

Data la consistenza potenziale dell'impianto, pari a 2.856 capi suini, al lordo dei capi in infermeria, l'allevamento produrrà la seguente quantità di effluenti zootecnici ed azoto (valori ottenuti sulla base dei coefficienti del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., tenendo conto delle modifiche apportate all'Allegato I, Tabella n. 1, entrate in vigore il 01/01/2024):

Descrizione	Quantità (*)
n. posti potenziali	2.856 suini ingrasso
Reflui zootecnici non palabili potenzialmente prodotti (al lordo del vuoto sanitario e posti in infermeria)	6.683 m ³ /anno GESTIONE "A RISPARMIO IDRICO"
Azoto al campo (al netto del vuoto sanitario e posti in infermeria)	26.255 kg/anno

La Ditta precisa di adottare una gestione dell'allevamento "a risparmio idrico" che, ai sensi del Regolamento 10/R, viene definita quando sono utilizzati abbeveratoi a succhiotto, viene praticato il lavaggio solo a fine ciclo ed è effettuato il monitoraggio costante dei reflui prodotti tramite contaltri, con report annuale allegato alla Comunicazione di utilizzo agronomico ai sensi del Regolamento 10/R e s.m.i..

In proposito, il Gestore prevede di:

- installare un misuratore dell'acqua consumata in corrispondenza di ciascuna porcilaia;
- redigere una procedura scritta per la gestione degli interventi di manutenzione relativamente al corretto funzionamento degli abbeveratoi a succhiotto, con verifica e controllo delle eventuali perdite e annotazione di anomalie;
- effettuare lavaggi esclusivamente a fine ciclo mediante sistemi ad alta pressione e bassa portata;
- tenere un registro delle verifiche e delle manutenzioni periodiche sulla rete idrica e sui succhiotti per l'abbeveraggio;
- installare un misuratore contaltri del liquame prodotto e tenere un registro delle letture effettuate e delle verifiche e manutenzioni effettuate sul misuratore;
- monitorare i quantitativi di liquame prodotto in coerenza con le operazioni di spandimento a fini agronomici, pertanto le movimentazioni verranno registrate progressivamente;
- allegare alla comunicazione ed ai dati del Piano di Monitoraggio un Report annuale, sottoscritto da professionista abilitato contenente i seguenti elementi:
 - volumi d'acqua complessivamente utilizzati nell'allevamento (alimentazione dei suini e lavaggi);
 - volumi di altri liquidi somministrati ai suini;
 - volumi di liquami prodotti (come da misurazioni);
 - volumi di liquami distribuiti sulla base degli spandimenti o dei conferimenti effettuati, con specificazione del n° di autobotti movimentate;
- inserire, all'interno del report annuale, un bilancio di idrico che andrà a validare il dato del liquame prodotto sulla base del volume di acqua consumata (dato misurato), della ritenzione idrica, dell'escrezione e della traspirazione (dati di letteratura).

Alla luce di quanto sopra, è stata accolta la proposta formulata dal Gestore circa il quantitativo di liquami previsti e si ritiene di prescrivere, in proposito, la conduzione di uno specifico monitoraggio (Cfr. paragrafo "Prescrizioni gestionali e per le attività produttive").

Durante lo svolgimento dell'iter procedurale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, l'ARPA ha rilasciato il parere di cui al prot. n. 23733 del 15/03/2024, all'interno del quale richiedeva al Gestore l'adozione di tecniche finalizzate all'ulteriore riduzione sostanziale del carico azotato nell'effluente zootecnico destinato allo spandimento agronomico (BAT 19), a prescindere dall'allineamento alle BATc già perseguito dal progetto IPPC.

In particolare, la richiesta veniva sollevata per le seguenti motivazioni:

- alla luce della procedura di infrazione europea per il PM10 e suoi precursori azotati in atmosfera, di cui alle misure del Piano stralcio agricoltura (DCR 27 giugno 2023, n. 284–15266), in attuazione della misura AG.04 "Riduzione delle emissioni di ammoniaca in

atmosfera dal comparto agricolo” del Piano regionale di qualità dell'aria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 25 marzo 2019, n. 364-6854;

- in relazione all'oggettivo incremento di nitrati in falda superficiale (rilevato dai dati di monitoraggio regionale di Arpa Piemonte) ed al surplus di azoto nelle ZVN.

A tale proposito, al fine dell'ottenimento di un parere favorevole in merito alla procedura di rilascio dell'AIA, l'ARPA ha ritenuto necessaria:

- l'adozione di tecniche finalizzate alla riduzione sostanziale del carico azotato del liquame destinato allo spandimento agronomico;
- la garanzia di sostenibilità degli spandimenti sui terreni dichiarati, rendendo altresì tracciabile la gestione delle movimentazioni dei liquami.

A questo proposito, la Ditta, si è impegnata:

- nella riduzione progressiva della proteina grezza contenuta nella razione alimentare;
- nella valutazione riguardo la possibilità di adozione di dispositivi di tracciamento basati su tecnologia GPS;
- nella valutazione circa l'utilizzo di processi di trattamento del liquame, tramite additivazione dello stesso per mezzo dell'azione di microrganismi che tendono, tra vari e diversi benefici, a ridurre le perdite di azoto negli strati più profondi del terreno e le emissioni in atmosfera.

In conclusione, in mancanza dell'adozione di sistemi di abbattimento dell'azoto più efficaci di quelli già intrapresi, con parere prot. n. 72769 del 09/08/2024, ARPA ha proposto le seguenti prescrizioni:

- che la Ditta ripresenti nel breve periodo, **ovvero al massimo entro un anno**, una valutazione di fattibilità tecnico-economica che tenga conto del costo per l'abbattimento acido dell'ammoniaca in uno *scrubber*, del ricavo possibile dalla vendita del solfato d'ammonio e del risparmio per il mancato spandimento e asservimento dei terreni. Il costo dovrà essere reso in termini di € spesi all'anno per la gestione dell'impianto per kg di azoto abbattuto. Il costo della realizzazione dell'impianto dovrà essere mantenuto a parte, così come fa il *B.Ref* vigente, in modo che sia possibile confrontare i risultati ottenuti con quanto in essi riportato;
- qualora dalla valutazione emerga la sostenibilità tecnico-economica della soluzione in parola, la Ditta dovrà realizzarla nel medio periodo, **ovvero al massimo entro tre anni**;
- qualora invece dovesse emergere l'oggettiva e comprovata insostenibilità tecnico economica del trattamento esaminato, la Ditta dovrà – come si è dichiarata disponibile a fare – continuare a cercare soluzioni alternative, quali l'abbattimento dell'azoto con microrganismi cui si fa riferimento nel documento “5 – Lettera di riscontro osservazioni ARPA – post CdS II”, relazionando periodicamente in merito agli enti **con periodicità almeno biennale**.

Tecniche di stoccaggio degli effluenti zootecnici

Nella tabella che segue vengono indicate le strutture di stoccaggio a disposizione della Ditta:

Strutture		Volume netto (m ³)	Copertura
Vasche circolari	V1	1.896	Tensostruttura fissa
	V2	1.896	
Fosse rettangolari in testa al ricovero	1	10,8	Soletta
	2	10,8	
	3	10,8	
Fossa di carico liquami		36	Crosta con lastra asportabile soprastante
Totale		3.860	

L'impianto in progetto disporrà di tre fosse rettangolari interrato poste in testa ai capannoni di allevamento; da queste, il liquame verrà inviato mediante tubature sotterranee alla fossa di carico e, successivamente, alle vasche di stoccaggio esterne.

Il volume netto complessivo di stoccaggio sarà pertanto pari a 3.860 m³, sufficiente a garantire un'adeguata maturazione e stabilizzazione dei liquami per un periodo superiore a 180 giorni.

In merito alla realizzazione delle coperture fisse in tensostrutture, sulle vasche di stoccaggio, si ritiene di prescrivere che, all'atto della comunicazione di messa in esercizio dell'installazione IPPC (ai sensi dall'art. 29-*decies*, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.), le due nuove vasche a pianta circolare dovranno essere operative e complete della prevista copertura fissa flessibile.

Tecniche di spandimento degli effluenti zootecnici

Per la distribuzione dei reflui zootecnici, il Gestore si avvale di contoterzista dotato di carbotte con **bande rasoterra e doppia dischiera per l'interramento immediato**, montata direttamente sul medesimo mezzo agricolo (BAT 21.b). Sono fatte salve le operazioni di spandimento su colture in atto, per le quali non è praticabile l'interramento immediato.

In merito alla controllabilità della fase di spandimento degli effluenti zootecnici, si rileva quanto segue:

- le attuali apparecchiature elettroniche, di larga diffusione ed accessibilità a basso costo, consentirebbero il tracciamento delle operazioni di spandimento senza particolare difficoltà;
- le modifiche al D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R, entrate in vigore il 1° gennaio 2020, introducono, tra l'altro, l'obbligo di registrazione delle fertilizzazioni a cadenza più ravvicinata rispetto a quanto precedentemente stabilito;
- la registrazione giornaliera concorrerebbe ad un maggiore controllo delle operazioni di spandimento degli effluenti zootecnici e può essere intesa, per il momento, suppletiva dell'effettivo tracciamento delle distribuzioni, già facilmente accessibile in ragione della rapida diffusione di applicazioni e dispositivi elettronici basati su tecnologia GPS.

Pertanto, anche alla luce di quanto riportato nel parere del Dipartimento Territoriale dell'ARPA di Cuneo, prot. n. 23733 del 15/03/2024, nonché **in relazione alla valutazione della possibilità di adottare dispositivi di tracciamento basati su tecnologia GPS**, si ritiene opportuno prescrivere, nel frattempo:

- la compilazione e conservazione in allevamento, a disposizione degli organi di controllo, di una **scheda giornaliera delle fertilizzazioni** riportante il mappale dei terreni interessati dallo spandimento, le colture in atto, i quantitativi di effluente distribuiti e le tecniche di distribuzione impiegate, **sia per i terreni condotti che per quelli asserviti**. Tale scheda dovrà essere compilata giorno per giorno senza ritardo, in modo da consentire il controllo sugli spandimenti effettuati nelle giornate precedenti l'eventuale ispezione;
- **l'invio, a cadenza annuale, di una relazione agronomica descrittiva delle operazioni di distribuzione ed interrimento effettuate nell'anno precedente**, sia per i terreni in conduzione diretta che per quelli in asservimento, corredata di report fotografico con le immagini della tecnica utilizzata nei diversi periodi della campagna agraria e sulle diverse tipologie di terreni (distinti per areale, tipologia di coltura e di conduzione).

Il Gestore è tenuto ad effettuare, annualmente, la comunicazione ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., dalla quale si possono rilevare, tra l'altro:

- il numero dei capi allevati;

- la quantità di reflui zootecnici prodotti annualmente ed il relativo contenuto di azoto;
- l'elenco dei terreni a disposizione dell'Azienda per lo svolgimento delle operazioni di utilizzazione agronomica;

La Comunicazione di utilizzo agronomico convalidata dalla Ditta in data 28/12/2023 risulta già allineata alla situazione in progetto, comprensivo della previsione di accasamento degli animali nel nuovo sito di allevamento, e fa rilevare che i terreni a disposizione della Ditta per l'utilizzazione agronomica sono già adeguati a ricevere l'azoto zootecnico che verrà prodotto nella configurazione finale.

Altresì, con le tecniche individuate, risultano attuate le disposizioni previste dal Piano Stralcio Agricoltura per la riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera, di cui al DCR 284-15266 del 27 giugno 2023.

Applicazione delle BAT

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 16: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio del liquame: - BAT 16a - BAT 16b	SI	BAT 16a: le vasche di stoccaggio presentano superfici emittenti ridotte rispetto al volume, sono provviste di copertura fissa ed il rimescolamento viene effettuato solo al momento dell'uso. BAT 16b: Le vasche presentano copertura fissa con tensostruttura.
BAT 16: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio del liquame: - BAT 16c	NO	BAT 16c: non utilizzata.
BAT 20: prevenire o ridurre le emissioni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento - BAT 20a - BAT 20c - BAT 20e	SI	Il liquame è interrato allor quando il terreno non è innevato, quando è in tempera e non è gelato. Interrato con solco chiuso. BAT 20a: l'utilizzo agronomico degli effluenti è effettuato in condizioni di buonsenso agronomico, con la tecnica di spandimento attuale i terreni declivi sono esclusi, e non sono presenti. BAT 20b: non si applica il liquame vicino ai corsi d'acqua, poche sono le zone a rischio quali corsi d'acqua, sorgenti, pozzi e proprietà limitrofe. BAT 20c: rispetto dei divieti di spandimento su terreni impregnati d'acqua e rispetto del calendario di divieto aggiornato annualmente dalla Regione Piemonte. BAT 20d: i piani di spandimento sono effettuati tenendo conto delle esigenze della pianta e delle caratteristiche dell'effluente. BAT 20e: l'azienda sincronizza lo spandimento del liquame con la domanda di nutrienti delle colture.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
		<p>BAT 20f: l'azienda controlla i campi da trattare a intervalli regolari per identificare segni di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario; si evitano deflussi anomali e non voluti.</p> <p>BAT 20g: viene garantito un accesso adeguato alle vasche di stoccaggio e si evitano le perdite, strada interna dedicata, piazzuola di carico in cemento con recupero del colaticcio tramite griglia.</p> <p>BAT 20h: i macchinari per lo spandimento vengono controllate prima del loro utilizzo.</p>
BAT 21: prevenire o ridurre le emissioni nell'aria provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento - BAT 21b	SI	<p>BAT 21b: utilizzo di carrobotte dotato di bande rasoterra ed interrimento immediato dei reflui mediante erpici a dischi. La Ditta si avvale di contoterzista.</p>
BAT 22: incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile	SI	<p>BAT 22: i dispositivi in uso consentono l'interrimento dell'effluente nel suolo in tempi rapidissimi. Nei prati non è possibile. Si segue quanto prescritto dal Piano Stralcio per la Qualità dell'Aria della Regione Piemonte.</p>
BAT 30: ridurre le emissioni in ammoniaca nell'aria provenienti da ciascun ricovero per suini - BAT 30.a.1 - BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero per suini	SI	<p>BAT 30.a.1: Tutti i capannoni avranno stabulazione su PTF e <i>vacuum system</i> (BAT 30.a.1);</p> <p>BAT-AEL: sulla base della stabulazione sopra indicata garantisce il seguente fattore emissivo, calcolato mediante il software <i>Bat-Tool plus</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,36 kg/capo*anno per tutti i capannoni. E' stata considerata una riduzione dell'19% legata alla dieta praticata. <p>Il fattore di emissione rientra nel range previsto nella tabella 2.1 e nota (7-8) della BAT <i>Conclusions</i>.</p>

Prescrizioni specifiche per la gestione e l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici

- 1) In mancanza di sistemi di abbattimento del carico azotato presente negli effluenti zootecnici:
 - 1.1. la Ditta dovrà ripresentare nel breve periodo, **ovvero al massimo entro un anno dal rilascio dell'AIA**, una valutazione di fattibilità tecnico-economica che tenga conto del costo per l'abbattimento acido dell'ammoniaca in uno *scrubber*, del ricavo possibile dalla vendita del solfato d'ammonio e del risparmio per il mancato spandimento e asservimento dei terreni. Il costo dovrà essere reso in termini di € spesi all'anno per la gestione dell'impianto per kg di azoto abbattuto. Il costo della realizzazione dell'impianto dovrà essere mantenuto a parte, così come fa il *B.Ref* vigente, in modo che sia possibile confrontare i risultati ottenuti con quanto in essi riportato;

- 1.2. qualora dalla valutazione emerga la sostenibilità tecnico-economica della soluzione in parola, la Ditta dovrà realizzarla nel medio periodo, **ovvero al massimo entro tre anni dal rilascio dell'AIA**;
 - 1.3. qualora invece dovesse emergere l'oggettiva e comprovata insostenibilità tecnico-economica del trattamento esaminato, la Ditta dovrà – come si è dichiarata disponibile a fare – continuare a cercare soluzioni alternative, quali l'abbattimento dell'azoto con microorganismi cui si fa riferimento nel documento di riscontro alle osservazioni ARPA, relazionando periodicamente in merito agli Enti, con **periodicità almeno biennale**.
- 2) Tutte le vasche di stoccaggio devono essere provviste di **sistema di copertura BAT**; essendo stata individuata una copertura con tensostruttura fissa:
 - 2.1. all'atto della comunicazione di messa in esercizio dell'installazione IPPC (ai sensi dall'art. 29-*decies*, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.), le due nuove vasche a pianta circolare dovranno essere operative e complete della prevista copertura fissa flessibile;
 - 3) il trasporto degli effluenti zootecnici deve essere attuato, dai soggetti interessati, con mezzi che rispondano sia ai requisiti necessari in relazione alle caratteristiche degli stessi, sia alle vigenti normative in materia;
 - 4) le operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento devono avvenire all'interno dei casi e delle procedure previste dalla normativa vigente (Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i.);
 - 5) **l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici** dev'essere effettuata **tassativamente per mezzo di un sistema MTD, con successivo interramento immediato** mediante spandimento a barre rasoterra (**BAT 21.b**) e doppia dischiera. Le apparecchiature utilizzate per tali operazioni devono essere sempre prontamente disponibili, presso l'allevamento, per le verifiche degli Organi di controllo. Anche nel caso di terreni in asservimento, ovvero di operazioni effettuate da contoterzisti, il rispetto della MTD inerente la distribuzione e l'interramento degli effluenti zootecnici ricade in capo al Gestore IPPC;
 - 6) in mancanza dell'utilizzo di dispositivi di tracciamento, basati su tecnologia GPS, delle distribuzioni effettuate, presso l'installazione dev'essere conservata, a disposizione degli organi di controllo, una **scheda giornaliera delle fertilizzazioni** riportante il mappale dei terreni interessati dallo spandimento, le colture in atto, i quantitativi di effluente distribuiti e le tecniche di distribuzione impiegate, **sia per i terreni condotti che per quelli asserviti**. Tale scheda dovrà essere compilata giorno per giorno senza ritardo, in modo da consentire il controllo sugli spandimenti effettuati nelle giornate precedenti l'eventuale ispezione;
 - 7) unitamente alla trasmissione dei dati di monitoraggio dell'installazione, il Gestore deve relazionare - una volta all'anno - circa le valutazioni effettuate in ordine all'utilizzo di dispositivi di tracciamento, basati su tecnologia GPS, delle distribuzioni effettuate. Qualora siano implementati tali sistemi di tracciamento, la scheda giornaliera delle fertilizzazioni di cui al punto precedente può essere omessa, ed il resoconto delle operazioni di utilizzo agronomico deve essere effettuato con la trasmissione dei dati prodotti dai sistemi di tracciamento medesimi;
 - 8) nel corso delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, il Gestore deve rispettare la normativa igienico-sanitaria, le norme urbanistiche e le disposizioni concernenti le aree sensibili e le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.

Relativamente ai criteri generali, alle norme tecniche ed ai divieti da osservare per l'esercizio delle operazioni di utilizzazione agronomica, si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 10/R ed agli eventuali ulteriori provvedimenti regionali di disciplina della materia.

PRODUZIONE ED UTILIZZO DELL'ENERGIA

Energia elettrica

L'energia elettrica verrà acquistata dalla rete nazionale.

Il consumo di energia elettrica risulta connesso principalmente alle attività di distribuzione del mangime, all'utilizzo delle pompe per la veicolazione dei liquami, all'impianto di illuminazione dei locali ed alle apparecchiature elettroniche, mentre non è presente, né prevista, l'installazione di gruppi elettrogeni di emergenza.

Energia termica

È previsto il riscaldamento dei capannoni unicamente in occasione dell'accasamento dei suinetti durante il periodo invernale, che sarà attuato mediante generatore di aria calda mobile (soffione), alimentato a gasolio, di potenzialità pari a 69,3 kW.

Per le pratiche agronomiche il Gestore si affida interamente a contoterzista.

Non è presente alcuna cisterna per lo stoccaggio del gasolio nel sito, ma viene utilizzata quella localizzata in altro allevamento del medesimo Gestore.

Le tre porcilaie saranno realizzate in struttura prefabbricata, con muri portanti in cemento armato precompresso, tamponamento in testata in blocchetti di tipo "Leca", isolamento interno di 25/30 cm e tripla camera di aria. La copertura sarà realizzata in tegole, con adeguata coibentazione.

Consumi complessivi

Si riassumono, nella tabella che segue, i consumi energetici previsti dall'allevamento nella configurazione in progetto:

	Energia elettrica	Energia termica per riscaldamento
Consumi annui	15 MW _e h	1.500 l - 16,05 MW _t h
Consumi specifici	14,39 Wh/capo/giorno	15,40 Wh/capo/giorno

I consumi elettrici specifici stimati risultano in linea con quelli riportati nel D.M. 29/01/2007 (62-150 Wh/giorno per capo) e nel Bref 2017.

Applicazione delle BAT

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 8: uso efficiente dell'energia: - BAT 8a - BAT 8c - BAT 8d - BAT 8h	SI	BAT 8a: l'azienda utilizzerà la ventilazione naturale in tutte e 3 le porcilaie, con finestre ad apertura automatica regolate da sensori termici, l'aria uscirà poi dal cupolino posto sul tetto. L'azienda utilizzerà saltuariamente un generatore di calore nei mesi invernali per il riscaldamento. Tale generatore non è ad alta efficienza, ma è comunque provvisto di termostato per regolare la temperatura di accensione. BAT 8c: le strutture sono coibentate, sia i tamponamenti che le coperture. BAT 8d: l'illuminazione delle porcilaie sarà efficiente e programmata, dispositivi a basso consumo (lampade a led e sistemi di parzializzazione per il miglioramento dell'efficienza) BAT 8h: l'azienda utilizza la ventilazione naturale in tutti i capannoni.
BAT 8: uso efficiente dell'energia - BAT 8b - BAT 8e - BAT 8f - BAT 8g	NO	BAT 8b: l'azienda non effettuerà trattamento aria. In ogni caso disporrà di un sistema di controllo automatico dell'apertura delle finestre in funzione della temperatura interna. BAT 8e, f, g: non applicabile.

Prescrizioni specifiche per l'energia

- 1) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace; l'azienda dovrà effettuare le sostituzioni delle apparecchiature e dei sistemi di illuminazione considerando i criteri di minor consumo e maggiore efficienza energetica.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Dall'impianto si originano emissioni diffuse. Gli inquinanti principali generati dall'attività dell'azienda sono l'ammoniaca ed il metano, emessi dalla fase di stabulazione, stoccaggio e spandimento dei reflui zootecnici di allevamento.

La ventilazione è naturale in tutti i capannoni, con l'ingresso dell'aria dalle finestre laterali ad apertura automatica, regolate da sensori termici ed uscita attraverso il cupolino posto sul colmo del tetto.

Il mangime è acquistato dall'esterno e viene stoccato in sili verticali, posti in adiacenza di ogni capannone, dotati di coperchio aperto unicamente al momento del carico e sfiati equipaggiati con filtro a tessuto.

Al termine del ciclo di allevamento, i capannoni vengono lavati con idropulitrice ad alta pressione. Per la disinfezione dei capannoni viene impiegato un prodotto privo di aldeidi (del quale è stata fornita la scheda tecnica aggiornata). Dopo tali operazioni è mantenuto un periodo di vuoto sanitario.

La Ditta ha stimato l'emissione di ammoniaca e metano dell'allevamento utilizzando il software BAT-tool, considerando 2.856 capi suini potenziali e tenendo conto delle modifiche inerenti la riduzione dell'azoto nella razione alimentare. I dati sono riportati nelle tabelle che seguono:

SISTEMA DI RIFERIMENTO (2.856 capi)

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOT. (t/a)
NH ₃	8,579	4,690	-	9,630	22,898
CH ₄					4,284

SITUAZIONE AZIENDALE (2.856 capi)

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOT. (t/a)
NH ₃	6,728	0,368	-	1,696	8,792
CH ₄					-

È stata stimata una riduzione delle emissioni di ammoniaca, rispetto al sistema di riferimento, del 61,4% circa.

Applicazione delle BAT

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 11: ridurre emissioni di polveri - BAT 11a	SI	BAT 11a: La Ditta utilizza mangime secco sbriciolato al fine di evitare le polveri, con prodotti oleosi e leganti. L'alimentazione è fornita <i>ad libitum</i> .
BAT 11: ridurre emissioni di polveri - BAT 11b - BAT 11c	NO	BAT 11b: non applicata. BAT 11c: non applicata.
BAT 12: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante un piano di gestione degli odori	NO	BAT 12: la Ditta dichiara che, in caso di odori, procederà a fare un monitoraggio per individuare la causa. Gli animali e le superfici vengono mantenuti asciutti e puliti. La Ditta utilizza enzimi in combinazione con una dieta bilanciata per la riduzione degli odori. Ha allegato all'istanza un Piano di Gestione degli odori. E' in ogni caso prevista la piantumazione di una siepe in carpino lungo tutto il perimetro dell'allevamento
BAT 13: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una combinazione di tecniche	SI	BAT 13a: l'allevamento è in posizione isolata. Non sono presenti ricettori entro 200 m dall'allevamento. BAT 13b: è presente il <i>vacuum system</i> per l'allontanamento frequente delle deiezioni.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
- BAT 13a - BAT 13b - BAT 13c - BAT 13e - BAT 13g		<p>BAT 13c: il cupolino è stato progettato molto alto, per favorire la ventilazione. È presente un sistema di regolazione automatizzata per l'apertura e la chiusura delle finestrate, in funzione della temperatura rilevata nelle aree stabulate.</p> <p>BAT 13e: le vasche sono coperte e sono sottovento rispetto ai ricettori, dal lato opposto all'entrata principale. Il rimescolamento del liquame avviene solo al momento del carico.</p> <p>BAT 13g: la ditta utilizza uno spandimento con tecnica rasoterra ed interrimento rapido.</p>
BAT 13: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una combinazione di tecniche - BAT 13d - BAT 13f	NO	<p>BAT 13d: non applicato.</p> <p>BAT 13f: non applicato.</p>
BAT 23: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento	SI	<p>BAT 23: la ditta ha effettuato il calcolo dell'emissione di ammoniaca nella configurazione aziendale futura, utilizzando l'applicativo Bat-Tool del CRPA. Rispetto al sistema di riferimento, ha stimato una riduzione delle emissioni di ammoniaca del 61,6%.</p>

Prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera

- 1) Il Gestore è tenuto ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli;
- 2) i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza;
- 3) nel caso in cui, durante la gestione dell'installazione, vengano segnalate criticità olfattive, l'Azienda dovrà adottare interventi tecnico-gestionali atti a ridurle, nonché rispettare le prescrizioni eventualmente impartite dagli enti competenti.

Quadro emissivo

STABILIMENTO: PELISSERO Edoardo – Savigliano, Strada Chios del Re				
Fonte Emissiva	Provenienza	Tipoologia Emissiva	Inquinanti	Sistemi di contenimento e mitigazione
D1-D2	n. 3 PORCILAIE PER SUINI ALL'INGRASSO (30-160 kg) (finestre laterali, portoni e cupolini)	EMMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄ POLVERI TOTALI	CAPANNONI 1-2-3 CON PTF E <i>VACUUM SYSTEM</i> ISOLAMENTO TERMICO E VENTILAZIONE NATURALE
D3	SILOS ESTERNI STOCCAGGIO MANGIME	EMMISSIONE DIFFUSA	POLVERI TOTALI	BOTOLA DI CARICO CHIUSA, APERTA UNICAMENTE AL MOMENTO DEL CARICO SFIATI CON FILTRO A TESSUTO
D5-D7	N. 3 FOSSE RETTANGOLARI IN TESTA AI RICOVERI	EMMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄	COPERTURA CON SOLETTA
D8	FOSSA DI CARICO DEL LIQUAME	EMMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄	COPERTURA CON CROSTA E SOPRASTANTE LASTRA ASPORTABILE
D9-D10	N. 2 VASCHE PER STOCCAGGIO LIQUAME (V1-V2)	EMMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄	COPERTURA CON TENSOSTRUTTURA FISSA
D11	SPANDIMENTO LIQUAME	EMMISSIONE DIFFUSA	NH ₃	CARRIBOTTE CON BANDE RASOTERRA ED INTERRAMENTO IMMEDIATO TRAMITE DOPPIA DISCHIERA

Non è previsto alcun rilevamento iniziale o periodico delle emissioni in atmosfera.

UTILIZZO DELL'ACQUA; EMISSIONI IN ACQUA, NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO E NEL SUOLO

Approvvigionamenti idrici

L'acqua utilizzata nell'installazione verrà prelevata da un pozzo aziendale ad uso zootecnico. Per tale derivazione idrica (Cod. pratica N. CN6776P) è stata rilasciata l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ed è stata conclusa positivamente la domanda di concessione, per l'attingimento di un volume massimo pari a 19.163 m³/anno.

L'acqua verrà utilizzata per l'abbeveraggio del bestiame, il lavaggio delle strutture e gli usi domestici; inoltre viene prevista l'installazione di succhiotti antispreco per l'abbeveraggio degli animali.

Il Gestore stima un consumo idrico complessivo pari a 10.140 mc/anno.

Scarichi idrici

Il Gestore dell'installazione ha in progetto la realizzazione di uno **scarico di acque reflue domestiche** per i servizi igienici ed uno spogliatoio per gli addetti alla gestione dell'impianto suinicolo.

Il sistema descritto nella documentazione presentata prevede la raccolta separata delle acque grigie e di quelle nere: le acque reflue nere, provenienti dal wc, sono avviate a fossa *Imhoff*; i reflui che fuoriescono da tale vasca passano in vasca di sedimentazione/sgrassatura, alla quale sono altresì convogliate le acque reflue grigie. In uscita da quest'ultima vasca di trattamento, i reflui sono scaricati mediante trincea di subirrigazione.

Il dimensionamento dei sistemi di trattamento e di dispersione è conforme ai requisiti tecnici stabiliti dalla Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 – Allegato 5.

Lo scarico delle acque è previsto sulla particella n. 140, foglio 24.

In relazione **alle acque meteoriche di dilavamento**, la Ditta ha presentato idoneo Piano di Prevenzione e di Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne, in conformità al D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R e s.m.i., completo di planimetria e disciplinare.

In proposito, il Gestore evidenzia quanto segue:

- l'area antistante alle porte di ingresso ai settori di allevamento è ripulita immediatamente mediante scope, il materiale organico è portato presso la fossa di carico;
- l'area antistante alle fosse, zona di carico del liquame è munita di un'area impermeabilizzata e in pendenza verso la fossa interrata di carico, al fine di recuperare le minime quantità di liquame perso al momento del caricamento con il carro botte;
- l'area di scarico mangimi presso i silos verticali è munita di un semplice telo che raccoglie le minime quantità di prodotto che possa fuoriuscire. Il mangime residuo nella coclea è raccolto in sacco di carta;
- la rampa di trasferimento dei suini viene ripulita meccanicamente per recuperare le feci e viene portata presso la fossa di carico, dove è ripulita con idropulitrice. I pochi litri di acqua sono raccolti nella platea di carico e tramite griglia sono convogliati in fossa;
- non sono presenti sistemi di trattamento delle acque di pioggia né punti di rilascio delle

acque di dilavamento meteorico, che si infiltrano nelle aree permeabili circostanti le strutture dell'installazione.

Applicazione delle BAT

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 5: uso efficiente dell'acqua - BAT 5a - BAT 5b - BAT 5c - BAT 5d - BAT 5e	SI	BAT 5a: i consumi idrici si registrano e si comunicano ogni anno. BAT 5b: le rotture sono riparate immediatamente. BAT 5c: la pulizia viene eseguita a fine ciclo con acqua in pressione al fine di ridurre i reflui. BAT 5d: uso di ugelli anti spreco. BAT 5e: si verifica la pressione. Uso efficiente dell'acqua, la verifica e l'adeguamento della calibratura delle attrezzature dell'acqua potabile avviene in caso di rifunzionalizzazione degli impianti, al momento non prevista. L'impianto è nuovo.
BAT 5: uso efficiente dell'acqua - BAT 5f	NO	BAT 5f: non relazionato.
BAT 6: ridurre la produzione di acque reflue	SI	Non c'è produzione di acque reflue: le acque di lavaggio dei box a fine ciclo sono incluse nei liquami. BAT 6a: l'area corrisponde a pochi metri davanti alle porte di ingresso dei suini. BAT 6b: i box sono lavati solo a fine ciclo. BAT 6c: le aree inquinate sono distinte da quelle non inquinate.
BAT 7: ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue	n.a.	I liquami comprendono le acque di lavaggio dei box e sono utilizzati per la fertilizzazione agronomica.

Prescrizioni specifiche per l'utilizzo dell'acqua e lo scarico delle acque reflue

- 1) devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
- 2) devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua complessivamente prelevata presso l'allevamento;
- 3) deve essere presente un sistema di registrazione dei parametri misurati dagli strumenti di misura delle acque prelevate per l'attività IPPC, con indicazione della data delle letture, nonché dei volumi totalizzati su base annua. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Organi di controllo.

- 4) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- 5) è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee;
- 6) è vietato lo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo di reflui contenenti le sostanze indicate al paragrafo 2.1 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 7) deve essere garantito il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico delle acque reflue (es. pozzetti, tubazioni, pompe, impianti di depurazione), anche attraverso periodici interventi di manutenzione (es. estrazione fanghi);
- 8) è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo recettore;
- 9) deve provvedersi, non appena possibile, all'allacciamento alla pubblica fognatura;
- 10) nell'esercizio dello scarico devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché le norme igieniche eventualmente impartite dalle autorità sanitarie locali;
- 11) si considera altresì vincolante e prescritto quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente in materia e qui non espressamente contemplato.

Quadro emissivo e limiti di emissione

N° totale punti di scarico finale - 1

N° Scarico finale ²	Scarico parziale ³	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico ⁴	Portata media di scarico (mc/anno)	Recettore ⁵	Descrizione	Estremi catastali	Limiti di emissione
S1 Cod. scarico: CN0000710	S1	Servizi igienici	continuo	190 m ³ /anno (previsione)	SSU	Scarico mediante trincea di subirrigazione	Comune di Savigliano Foglio 24 Particella n. 140	Nessun limite di concentrazione nelle acque scaricate. Obbligo di conformità dei sistemi di trattamento alle prescrizioni tecniche previste nell'Allegato 5 della D.C.M. 04/02/1977 (ai sensi del combinato disposto D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 124, c.3 e L.R. 13/90 e s.m.i., art. 17)

² Identificazione e numerazione progressiva (es. S1, S2, S3 ecc.) dei punti di emissione nell'ambiente esterno delle acque reflue generate dal complesso produttivo.

³ Identificazione e numerazione, per ogni scarico finale, di ogni scarico parziale che vi recapita, distinto per tipologia (T: tecnologico; R: raffreddamento; M: meteoriche) e/o fase produttiva (colonna successiva): es. Sp1-M; Sp2-T.

⁴ Tempistica di scarico: scarico continuo, saltuario, periodico ed l'eventuale frequenza (ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno).

⁵ Recapito dello scarico (F: fognatura, AS: acque superficiali, SU: suolo o SSU: strati superficiali del sottosuolo).

Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne

- 1) il piano di prevenzione e di gestione deve essere messo in atto così come descritto nella documentazione presentata: il riferimento è costituito dalla versione aggiornata del piano di prevenzione e di gestione e della relativa planimetria presentata unitamente all'istanza di AIA;
- 2) è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
- 3) devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione i sistemi di raccolta, convogliamento e scarico proposti nel Piano di prevenzione e gestione;
- 4) deve essere garantita una buona gestione delle aree scoperte ed, in particolare, devono essere evitate condizioni d'imbrattamento delle superfici esterne dell'allevamento;
- 5) le movimentazioni di animali, effluenti zootecnici, rifiuti ed altri materiali non devono causare contaminazioni della matrice suolo/sottosuolo/acque sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali.
- 6) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- 7) è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari al fine della tutela ambientale.

Relativamente ai trattamenti ed alle modalità di allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento dei tetti, nonché della parte delle acque meteoriche di dilavamento non definibili "acque di prima pioggia" (anche in quanto non contaminate), si demanda ai regolamenti edilizi comunali, in forza del comma 3 dell'art. 2 del citato D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i..

PRODUZIONE E GESTIONE RIFIUTI

I rifiuti sono gestiti in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 183 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in materia di deposito temporaneo di rifiuti.

I rifiuti saranno conservati in contenitori forniti dalla ditta delegata allo smaltimento; essi saranno collocati, come da planimetria aggiornata, presso una area confinata appositamente dedicata per il deposito, al riparo dagli agenti atmosferici e situata vicino all'ingresso principale del sito.

Le tipologie di rifiuto prodotte presso l'allevamento appartengono alle seguenti categorie:

- rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (materiali infettanti derivati dalla cura dei suini): codice CER 18 02 02 (consegna almeno una volta l'anno);
- imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (botticini di vetro, disinfettanti, detergenti, fitosanitari e residui topicidi): codice CER 15 01 10;

per tali rifiuti saranno interamente ottemperate le modalità prescrittive previste dalla normativa in collaborazione con la ditta incaricata del recupero/smaltimento mediante l'uso di contenitori forniti dalla ditta stessa e, alla consegna dei rifiuti, sarà compilato il formulario.

EMISSIONI SONORE

In base alla zonizzazione acustica adottata dal Comune di Savigliano, il sito aziendale ed i ricettori limitrofi sono classificati in Classe III - "Aree di tipo misto". L'allevamento si trova in posizione piuttosto isolata, in area agricola. Non sono presenti ricettori entro 200 m dall'allevamento.

La Ditta ha presentato una valutazione d'impatto acustico, a partire da misurazioni fonometriche condotte in allevamento similare, durante la fase di somministrazione del mangime. Per accertare i livelli *ante-operam* sono state effettuate misurazioni presso 3 ricettori, a distanza compresa tra i 250 e i 300 m circa dal sito. Sulla base dei calcoli effettuati non risulterebbe rispettato il valore di emissione di classe III al confine Est, durante l'attività di erogazione dei mangimi: la Ditta asserisce che realizzerà gli interventi necessari a rientrare qualora in futuro fossero realizzate abitazioni nel dintorno dell'allevamento. Risultano invece ampiamente rispettati gli altri limiti acustici.

Applicazione delle BAT

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 9 prevenire o ridurre le emissioni sonore mediante un piano di gestione del rumore	SI	BAT 9: l'allevamento è in posizione isolata. Non sono presenti ricettori entro 200 m dall'allevamento. La Ditta dichiara inoltre che le porcilaie sono realizzate con murature adeguatamente coibentate e pertanto il rumore dei suini è attenuato. Nel centro aziendale vige il limite dei 10 km/h.
BAT 10: prevenire o ridurre le emissioni di rumore mediante l'utilizzo di tecniche	SI, in parte	BAT 10a: allevamento in posizione isolata. BAT 10b: nell'allevamento l'ubicazione delle attrezzature è già tale da contenere le emissioni di rumori. BAT 10c: Le porcilaie sono realizzate con murature adeguatamente coibentate e pertanto il rumore dei suini è attenuato. Le porte sono sempre chiuse, si aprono in caso di necessità. Le apparecchiature sono utilizzate da personale formato. Tutti i macchinari sono adeguatamente mantenuti. Nel centro aziendale vige il limite di 10km/h. Non vengono effettuate lavorazioni in periodo notturno. BAT 10d: non sono utilizzati ventilatori. BAT 10e: tutti i macchinari rumorosi sono confinati nella parte dell'allevamento opposta all'entrata, per

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
		cui le porcilaie stesse fanno da barriera, ad esempio, al carico del liquame. BAT 10f: è prevista la piantumazione di una siepe in carpino lungo tutto il perimetro dell'allevamento.

Quadro emissivo e limiti di emissione

Il quadro emissivo di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è quello definito dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per la redazione dei Piani di Classificazione Acustica (PCA) comunale.

I valori limite di emissione ed immissione assoluti e differenziali previsti dalla normativa sono riportati nelle seguenti tabelle A, B e C.

Per l'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dal Piano di Classificazione Acustica del comune di Savigliano, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 10/07/2003 e successiva variante D.C.C. n. 30 del 28/09/2023.

Tabella A: valori limite di emissione - Leq in dB(A)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I - aree particolarmente protette	45	35
II - aree prevalentemente residenziali	50	40
III - aree di tipo misto	55	45
IV - aree di intensa attività umana	60	50
V - aree prevalentemente industriali	65	55
VI - aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella B: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I - aree particolarmente protette	50	40
II - aree prevalentemente residenziali	55	45
III - aree di tipo misto	60	50
IV - aree di intensa attività umana	65	55
V - aree prevalentemente industriali	70	60
VI - aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella C: valori limite differenziali di immissione

TEMPI DI RIFERIMENTO	
diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
5 dB	3 dB

Prescrizioni specifiche per le emissioni sonore

- 1) tutte le modifiche degli impianti e/o delle attrezzature, conseguenti ad ammodernamenti e/o manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, devono essere attuate verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore.

ULTERIORI DISPOSIZIONI DI SICUREZZA, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

All'interno dell'installazione IPPC non sono previsti serbatoi interrati utilizzati per il deposito di sostanze pericolose. Pertanto, non sussiste il pericolo di potenziali rilasci nel suolo o nel sottosuolo. Presso l'azienda non avviene lo stoccaggio del gasolio.

L'area sulla quale insiste il complesso IPPC presenta una vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee di grado "estremamente elevato" (Cfr. "Studio e valutazione della vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee", sviluppato – per conto della Provincia di Cuneo – dal Gruppo di Lavoro in Idrogeologia Applicata del Dipartimento di Ingegneria del Territorio, dell'Ambiente e delle Geotecnologie del Politecnico di Torino nel corso del biennio 2003-2005).

In merito alla relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera *v-bis* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., così come modificato dal D.Lgs. 04/03/2014, n. 46, sulla possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee del sito sul quale insiste l'installazione, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, il Gestore ha condotto valutazioni secondo lo spirito del Decreto ministeriale n. 104 del 15/04/2019, concludendo che, per l'installazione di che trattasi, non sussista l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.



Autorizzazione Integrata Ambientale
Rilascio

PELISSERO Edoardo
Installazione in Savigliano, Strada Chios del Re

ALLEGATO TECNICO 2
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

PREMESSA.....	2
CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)	3
GESTIONE A RISPARMIO IDRICO (controlli a carico del gestore)	5
PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)	6
UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)	7
EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)	8
CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)	9
CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE	10

PREMESSA

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto e, più in generale, il sistema di gestione ambientale dell'attività IPPC, sotto la responsabilità del Gestore assicura, nelle diverse fasi di vita dell'attività, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente.

Il sistema di monitoraggio delle emissioni dell'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto, tenendo conto che, per gli impianti di cui al P.to 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti, come indicato nell'art. 29-*sexies*, comma 3 del medesimo decreto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del piano di monitoraggio e controllo e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Relativamente alle procedure di rilievo ed analisi, ove applicabili devono essere adottate le metodiche del D.M. 31/01/2005; eventualmente possono essere utilizzate altre metodiche, purché concordate con A.R.P.A. Piemonte.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - organizzati in forma chiara ed utilizzabile;
 - registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1. **In caso di variazione di titolarità, il vecchio ed il nuovo Gestore devono provvedere a trasmettere i dati di competenza della rispettiva gestione.**
3. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
4. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Numero capi in entrata e in uscita, suddivisi per categoria	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di vendita	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero medio di capi allevati nell'anno (presenza media di capi suddivisi per categoria)	Calcolo sulla base del registro di stalla	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero di capi morti suddivisi per categoria o tasso di mortalità	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di smaltimento carcasse	unità oppure %	-	-	Riepilogo annuale	
Consumo di mangime	Calcolo sulla base di fatture o registri	Kg	-	-	Riepilogo annuale	Indicare: <ul style="list-style-type: none"> - la formulazione dei mangimi somministrati; - le quantità di proteina grezza e gli amminoacidi di sintesi somministrati. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

(segue)

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti (BAT 24)	Calcolo mediante bilancio di massa Oppure Stima mediante analisi degli effluenti	kg/capo/anno Azoto e Fosforo totali escreti rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali oppure Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo	-	Riepilogo annuale	Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.

GESTIONE A RISPARMIO IDRICO (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo idrico e produzione di liquami nei ricoveri	Misura diretta discontinua	m ³	Letture misuratori	<ul style="list-style-type: none"> - Contaltri acqua utilizzata - Contaltri liquami zootecnici prodotti 	Mensile	Report da inserire nella relazione annuale di monitoraggio e da allegare alla comunicazione di utilizzo agronomico (Cfr. nota in calce alla Tabella 1 dell'Allegato I del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i.).
Tasso di produzione liquami nei ricoveri	Calcolo sulla base di dati rilevati	m ³ / t pv	Calcolo del tasso di produzione liquami sulla base dei quantitativi di liquami misurati dai contaltri, in rapporto al peso vivo allevato (pv)	<ul style="list-style-type: none"> - Contaltri liquami zootecnici prodotti - Registro di stalla 	Annuale	
Funzionalità sistemi di distribuzione dell'acqua e sistemi di misura	Annotazioni	-	Annotazione su registro di controllo e manutenzione	<ul style="list-style-type: none"> - Abbeveratoi a succhiotto - Perdite idriche - Contaltri acqua utilizzata - Contaltri liquami zootecnici prodotti 	Mensile	I contenuti minimi del report sono prescritti nel Capitolo "IMPIANTO ED ATTIVITA' PRODUTTIVA", al Paragrafo "Prescrizioni gestionali e per le attività produttive". I dati e la documentazione devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.

PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Effluenti zootecnici avviati ad utilizzo agronomico	Annotazione	m ³ oppure t	Annotazione su apposita scheda giornaliera riportante il mappale di terreno interessato dallo spandimento, le colture in atto, i quantitativi di effluente distribuiti e le tecniche di distribuzione impiegate	Operazione di spandimento sia per i terreni in conduzione che per quelli in asservimento	Giornaliera (il giorno stesso dell'effettuazione delle operazioni di spandimento)	Scheda da compilare e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento. Riepilogo da trasmettere unitamente alla relazione annuale.
Tecnica di distribuzione ed interrimento	-	-	Redazione di una relazione agronomica descrittiva delle operazioni di distribuzione ed interrimento effettuate nell'anno precedente, <u>sia per i terreni in conduzione che per quelli in asservimento</u> , corredata di report fotografico a cadenza annuale con le immagini della tecnica utilizzata nei diversi periodi della campagna agraria e sulle diverse tipologie di terreni (distinti per areale, tipologia di coltura e di conduzione)		Annuale	Documentazione da inserire nella relazione annuale di monitoraggio

UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo idrico	Misura diretta continua	m ³	Letture contatore	Mandata del pozzo	Riepilogo consumi: mensile	Deve essere presente idoneo sistema di misura dell'acqua complessivamente utilizzata per l'allevamento. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
	Controllo condizioni operative del sistema di distribuzione dell'acqua	-	Controllo visivo	Sistemi di distribuzione dell'acqua	Giornaliera	In caso di perdite o anomalie, devono essere messi in atto interventi di riparazione.
			Controllo visivo pressione di erogazione	Abbeveratoi	Mensile	
Consumo specifico di acqua	Calcoli sulla base dell'acqua prelevata rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	m ³ / capo / anno	-	-	-	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Analisi acque sotterranee prelevate	Determinazioni analitiche parametri significativi (potabilità)	varie	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	Pozzo aziendale di approvvigionamento idrico	Annuale	Referti analitici redatti da tecnico iscritto ad Albo in Ordine competente alla specifica materia, da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca (BAT 25)	Stima mediante bilancio di massa oppure Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione			Cfr. BAT <i>Conclusions</i>	Riepilogo annuale	Stima mediante bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento – per ciascuna categoria di animali. oppure Calcolo mediante misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente). oppure Stima mediante fattori di emissione – per ciascuna categoria di animali. Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.

(segue)

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero (BAT 27)	Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione			Cfr. BAT <i>Conclusions</i>	Riepilogo annuale	Calcolo mediante misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente). oppure Stima mediante fattori di emissione. Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.

CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo di energia elettrica	Misura diretta continua	MWh	Lettura contatore	Punto di consegna energia elettrica	Riepilogo consumi: annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di gasolio per riscaldamento	Misura diretta discontinua	litri o m ³	-	-		
Consumo specifico di energia elettrica	Calcoli sulla base dell'energia / del combustibile utilizzati rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Wh / giorno / capo	-	-		
Consumo specifico di energia termica						

CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M. 24/04/2008	-	Le frequenze dei controlli ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.M. 24 aprile 2008 sono definite nel piano di ispezione ambientale regionale recepito con D.G.R. 9 maggio 2016 n°44-3272, come previsto dall'art. 29- <i>decies</i> , comma 11- <i>ter</i> del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.